

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1091 del 06 agosto 2020

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con prescrizioni della struttura sanitaria di ricovero "Ospedale San Raffaele Arcangelo" dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli con sede operativa in Venezia, Cannaregio n. 3458. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale con prescrizioni della struttura sanitaria di ricovero "Ospedale San Raffaele Arcangelo" dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli con sede operativa in Venezia, Cannaregio n. 3458 in coerenza con i criteri di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 614/2019 e dalla DGR n. 69/2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione legittima la presenza di dette strutture nel sistema sanitario regionale (SSR) e promuove lo sviluppo della qualità dell'assistenza attraverso un approccio di sistema.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Il piano socio sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, prevede un sistema di offerta regionale, caratterizzato da una rete ospedaliera integrata anche dalla presenza di strutture di ricovero private accreditate.

La scadenza dell'accreditamento istituzionale rilasciato alle strutture di ricovero private, previsto al 31 dicembre 2019, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 con la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019".

Detta delibera, nel quadro della programmazione riferita all'Azienda U.I.s.s. n. 3 Serenissima, ha rimodulato la previsione della dotazione relativa alla struttura di ricovero in oggetto.

Nel contesto sopra descritto, si è reso necessario attendere gli esiti del completamento del percorso di aggiornamento della programmazione ospedaliera e il rilascio dei relativi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio, per completare l'istruttoria delle domande di rinnovo ed estensione dell'accreditamento istituzionale delle strutture private di ricovero.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle risponderne della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta quanto segue:

- la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 75 del 14 maggio 2020;
- il Legale rappresentante della struttura in oggetto, oggi accreditata con DGR n. 2137 e n. 2161 del 23 dicembre 2016, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con note prot. reg. 169851 e 169871 del 30 aprile 2019 e 173994 del 3 maggio 2019, successivamente integrata, alla luce delle previsioni programmatiche aggiornate dalla citata DGR 614/19, in sede di verifica come da riepilogo integrativo di domanda, allegato al rapporto di verifica trasmesso da Azienda Zero, agli atti;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) come previsto dalla DGR n. 435 del 4 aprile 2014, nella seduta del 14 giugno 2019 ha espresso sulle domande di accreditamento agli atti, parere di coerenza alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende Ulss, come da verbale prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019, a condizione che:
 - ◆ siano coerenti con la previsione della relativa scheda ospedaliera;
 - ◆ vi sia il parere favorevole del Direttore Generale competente;
 - ◆ si completi l'iter di approvazione dell'atto aziendale della Aulss di competenza che recepisce la DGR 614/2019 di programmazione;
 - ◆ le verifiche sui requisiti, condotte da Azienda Zero, diano esito favorevole".
- Con DGR 69 del 21 gennaio 2020 in attuazione alle disposizioni di cui alla DGR 614/2019 sono stati approvati i Piani attuativi Aziendali predisposti dai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento (2019-2020) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, prevedendo in tali piani anche gli obiettivi e le azioni relativi agli erogatori ospedalieri privati accreditati ubicati nel territorio di competenza.
- Azienda Zero, come da indicazioni operative di cui alla nota del Direttore Generale della Sanità e sociale prot. reg. 429865 del 7 ottobre 2019, in esito al sopralluogo svolto, ha trasmesso all'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento il report di verifica per l'accREDITAMENTO istituzionale con esito positivo con prescrizioni, (prot. reg. 198596 del 19 maggio 2020), recante in allegato il riepilogo sottoscritto dalla struttura in oggetto ad integrazione della domanda.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, col presente provvedimento si propone, in coerenza con le previsioni di cui all'autorizzazione all'esercizio ed in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 614/2019 e dalla DGR n. 69/2020, il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale come da **Allegato A** parte integrante e costitutiva del presente provvedimento

Si dà atto che il presente provvedimento di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accREDITAMENTO.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR 2137 del 23 dicembre 2016 "Accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a valere dall'anno 2017: istanze valutate coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002. Deliberazioni n. 75 del 9 agosto 2016 e n. 104 CR del 26 ottobre. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22";

VISTA la DGR 2161 del 23 dicembre 2016 "Conferma dell'accREDITamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero "Ospedale San Raffaele Arcangelo" di proprietà dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Provincia lombardo-veneta dell'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli" con sede operativa a Venezia in Cannaregio n. 3458. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22";

VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019";

VISTA la DGR n. 1201 del 14 agosto 2019 "Rinnovo dell'accREDITamento istituzionale di soggetti titolari di strutture sanitarie private a valere dall'anno 2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTA la DGR n. 69 del 21 gennaio 2020 "Parere di congruità sui Piani delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994";

VISTO il Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 75 del 14 maggio 2020 di autorizzazione all'esercizio;

VISTO l'esito della seduta della C.R.I.T.E. del 14 giugno 2019 prot. reg. 307122 del 10 luglio 2019;

VISTO il rapporto di verifica per l'accREDITamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero agli atti;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. disporre il rinnovo dell'accREDITamento istituzionale con prescrizioni della struttura sanitaria di ricovero "Ospedale San Raffaele Arcangelo" dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli con sede operativa in Venezia, Cannaregio n. 3458 come da **Allegato A**;
3. di incaricare Azienda Zero della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al report prot reg. 198596 del 19 maggio 2020 entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Veneto;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accREDITato ovvero di soggetto giuridico non accREDITato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accREDITato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
6. di disporre, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accREDITata;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;
10. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accredimento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.I.s.s. di riferimento;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.